



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.50

OGGETTO:

Modifica sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di luglio alle ore dodici e minuti zero nella solita sala delle adunanze / per via telematica ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 15.04.2022, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. MARELLO MONICA	Sindaco	Sì (da remoto)
2. VILLA Anna Maria	Assessore	Sì (da remoto)
3. NICOLA Mario	Assessore	Sì (da remoto)
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto CARAFA Dott. Vincenzo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor MARELLO MONICA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco che illustra ampiamente il contenuto della proposta di deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Dopo breve discussione;

VISTO CHE il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

VISTO CHE il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del TUEL approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;

CON votazione unanime e favorevole dei presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la sotto indicata proposta di deliberazione avente ad oggetto:
Modifica sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2025/2027.

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con d.lgs. 18.08.2000 n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Su istruttoria del responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamata la Deliberazione G.C. n. 25 in data 29/03/2025 avente ad oggetto: "Approvazione P.I.A.O. 2025/2027";

Viste le disposizioni in materia di programmazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie relative all'organizzazione del personale e, in particolare:

-Art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 contenente *"Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time"* che dispone, al comma 1, *"al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;

-Art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, *provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti*;

-Art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni il quale, in tema di assunzioni, testualmente recita: *"1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale. 2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo*;

-Art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001 che stabilisce: *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate."*;

-Art. 6 e 6-ter del D.Lgs. 165/2001: Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) *"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici"*

per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33 (...). 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. (...). Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale) "Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali. (...);

-Art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della legge 296/2006 che recita: "557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7

AGOSTO 2016, N. 160; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. 557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.13. 557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

-Art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010: A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di

lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. (...) A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. (...);

Si richiama, infine, il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica 8 maggio 2018 contenente le linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 165/2001.

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 10 aprile 2017 che prevede per il triennio 2017-2019 per i comuni da 1.000 a 1.999 abitanti un rapporto medio dipendenti/popolazione di 1/128 che consentirebbe ad un ente di 1700 abitanti al 31/12/2020 come Cocconato di avere almeno 10,94 dipendenti in servizio a fronte dei 5 posti attualmente coperti in dotazione organica di cui n.1 unità part-time 50%;

Considerato che questo Ente ha rispettato, ad oggi i seguenti vincoli richiesti per poter procedere alle assunzioni a qualsiasi titolo:

-pareggio di bilancio per l'anno 2024, come da Rendiconto approvato con D.C.C. n. 12 del 22/04/2025 come rettificato con D.C.C. n. 16 del 27.06.2025 e sostanziale rispetto dello stesso negli anni 2025/2026/2027, secondo la normativa vigente;

-obbligo di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-bis, D.L. n. 185/2008 e art. 27 D.L. 66/2014);

-rispetto delle condizioni previste dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 inerente i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, ex art. 13, legge n. 196/2009;

-rispetto dei termini per l'invio della certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (art. 1, comma 723, lett. e) della legge n. 208/2015);

-che è stato approvato il bilancio d'esercizio 2025/2027 con D.C.C. n. 41 del 28/12/2024;

-Adozione della deliberazione di approvazione del Piano esecutivo di gestione - PEG finanziario (art. 10, D.Lgs. n. 150/2009 e art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000):

deliberazione G.C. n. 4 del 25/01/2025 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. 2025-2027. Approvazione.", ai sensi art. 169 D.Lgs. 267/2000;

-Adozione del piano integrato di attività ed organizzazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n.25 del 29.03.2025;

Verificato che la spesa di personale prevista per l'anno 2025/2027 è contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014 come dai dati riepilogativi che qui si riportano:

A) Limite di spesa di personale anno 2011/2012/2013 (voce 30, col. 1)	€.
277.127,90	
B) Spesa di personale a carico del bilancio 2025 (voce 30, col. 2)	€ 255.049,37
C) Margine per nuove spese di personale (A-B, se A > B)	€...22.078,53..

Dato atto che il suddetto tetto di spesa è stato rispettato anche per il 2024 come da tabella riepilogativa che qui si riporta integralmente:

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2024
Spese macroaggregato 101	€ 269.409,93	€ 261.524,36
Spese macroaggregato 103	€ 18.376,63	
Irap macroaggregato 102	€ 9.461,00	€ 15.191,31
Altre spese: rimborso spese altri enti	€ 18.055,58	
Altre spese: da specificare - spese personale UNIONE		€ 43.030,99
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 315.303,14	€ 319.746,66
(-) Componenti escluse (B)	€ 38.175,24	€ 46.078,87
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 277.127,90	€ 273.667,79
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

Rilevato, al fine di avere un quadro complessivo della situazione, che l'incidenza delle spese di personale, di cui all'art. 76 comma 7 D.L. 112/08 vigente, sulle spese correnti anni 2025/2027 è inferiore al 50%;

Considerato che ai sensi dell'art.7 comma 1 del DM 17 marzo 2020, attuativo della riforma della capacità assunzionale dei Comuni disciplinata dall'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019, per consentire la realizzazione dei maggiori spazi assunzionali concessi ai Comuni virtuosi, prevede che il vincolo storico possa essere superato ed in particolare per il Comune di Cocconato trattasi dell'assunzione intervenuta con D.G.C. n.82 del 06.12.2024 in questo caso la suddetta capacità assunzionale utilizzata non rileva ai fini della quantificazione della spesa contenuta nel calcolo del rispetto della media 2011/2013 in quanto trattasi di nuova assunzione pertanto il predetto margine nell'esercizio 2025 aumenterà di pari importo della assunzione di che trattasi;

Visto il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

Considerato che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

Vista la circolare del Ministro per la PA di concerto con il Ministro dell'Interno e con il MEF prot. n. 1374 A del 8.6.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;

Ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento della verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2024;

Dando atto che il D.L. 36/2022 art. 3 comma 4 ter convertito in Legge n.79/2022 ha disposto quanto segue:

"a decorrere dall'anno 2022, per il CCNL 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell' art. 33 del DL 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58"

ENTRATE	2022	2023	2024
TITOLO 1	1.041.591,21	1.098.279,56	1.118.582,41
TITOLO 2	268.856,35	269.262,78	328.804,85
TITOLO 3	158.625,97	115.035,71	118.647,21
TOTALE ENTRATE	1.469.073,53	1.482.578,05	1.566.034,47
MEDIA ENTRATE TRIENNIO			1.505.895,35
FCDE 2024			84.493,83
MEDIA ENTR.NETTO FCDE			1.421.401,52
SPESA PERSONALE 2024			261.524,36
PERCENTUALE			18,40

			406.520,83
SPESA PERSONALE 2025 COMPRENSIVA QUOTA UNIONE			333.697,00
CAPACITA' ASSUNZIONALE 2025			72.823,83

Specificato che il rigo “capacità assunzionale” comprende anche la quota di spesa di personale 2025 dell’Unione Riviera del Monferrato imputata al Comune di Cocconato pari ad € 57.357,00;

Dato atto che, ai sensi del citato DM il Comune di Cocconato, collocato nella fascia demografica di cui alla lettera

e) – comuni da 1.000 a 1.999 abitanti dell’art.3, rientra nella *fascia 1 “comuni virtuosi”* in quanto il rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del triennio, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato a bilancio risulta inferiore alla soglia del 28,60% come dimostrato dal prospetto sopra riportato;

Dato atto, pertanto che il Comune di Cocconato rientra nella *fascia 1 “comuni virtuosi”* in tutto il triennio 2025/2027;

Richiamata la D.G.C. n.42 del 17/06/2025 ad oggetto. “Riorganizzazione amministrativa dell’Ente”, con cui

è stata deliberata l'estensione dell'orario di lavoro per 4 ore settimanali del dipendente part-time Mongiello,

dando atto che la relativa spesa rientra nei limiti della capacità assunzionale di cui al DM 17/03/2020,

autorizzando il sindaco, quale datore di lavoro, a sottoscrivere il contratto di lavoro col nuovo orario per anni uno, salvo proroga.

Dato atto che il maggior costo annuo pari ad euro 3.134,00 più oneri relativo all'estensione di n.4 ore di lavoro di n.1 unità attualmente part-time al 50% rientra nei limiti sopra esposti;

Visto il parere favorevole del Revisore Unico del Conto rilasciato in data 04/07/2025 – prot. n. 3444/2025;

Assunti ai sensi dell’art.49 e 147 bis c.1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria della proposta di deliberazione in esame, nonché della necessaria copertura finanziaria, come allegati al presente atto;

All'unanimità dei voti favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che la spesa di personale prevista per gli anni 2025/2027 è contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art.1 comma 557-quater della Legge 296/2006, come introdotto dall'art.3, comma 5-bis della Legge 114/2014;

Di dare atto che la capacità assunzionale del Comune di Cocconato aggiornata a seguito dell'approvazione del Rendiconto 2024 è pari ad € **72.823,83** come specificato in premessa;

Di aggiornare il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il periodo 2025/2027 riassunto come segue:

ANNO 2025

estensione dell'orario di lavoro per 4 ore settimanali del dipendente part-time 50% Mongiello Fulvio,
dando atto che la relativa spesa rientra nei limiti della capacità assunzionale di cui al DM 17/03/2020,
autorizzando il sindaco, quale datore di lavoro, a sottoscrivere il contratto di lavoro col nuovo orario per anni uno, salvo proroga.

ANNO 2026 – nessuna nuova assunzione

ANNO 2027 – nessuna nuova assunzione

Di riservarsi la possibilità di integrare in qualsiasi momento il presente atto alla luce dell'evolversi del contesto giuridico-normativo e/o del fisiologico o straordinario andamento delle dinamiche interne alla dotazione organica relativamente al triennio in considerazione.

Di autorizzare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 14 CCNL del 22.01.2004, con particolare riferimento ai supporti che si renderanno necessari per il 2025 nei diversi servizi comunali e in conformità di quanto stabilito nella deliberazione giunta comunale n.42 del 17.06.2025;

Di stabilire sin d'ora la possibilità di attivare i contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme tempo per tempo vigenti, da attivare, in attuazione del disposto dell'art.4, c.1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito in L.125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente e della normativa di tempo in tempo vigente;

Di dare atto che la presente programmazione modifica la sezione 3.3. del PIAO approvato con D.G.C. n. 25 del 29.03.2025;

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
MARELLO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARAFA Dott. Vincenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Cocconato.